COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

DELIBERA N. 60 DEL 24/12/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016

L'anno 2018 addì 24 del mese di dicembre alle ore 09:10 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO,** con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Assente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Presente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Presente
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 13
Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Amministrativa

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. il quale cita: "*Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,*

n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'arrticolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";

RILEVATO altresì, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, c.c., e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, c.c.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n 31 del 27/09/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione delle partecipazioni da mantenere;

DATO ATTO che l'Assemblea del CELVA, con provvedimento n. 7/2018 dell'11.12.2018, pervenuto al protocollo dell'Ente al n. 14989 del 13/12/2018, (relativo all'approvazione della relazione sulla forma societaria rispetto alle ulteriori possibili forme per la gestione delle attività inerenti ai servizi attribuiti al Celva, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 6/2014) ha approvato a seguito dei rilievi della Corte dei conti, una relazione che evidenzia come una differente forma giuridica per lo svolgimento delle citate molteplici funzioni rischierebbe, da un lato, di compromettere l'autonomia rappresentativa del CPEL e, d'altro canto, di limitare il carattere operativo del CELVA, dando vita ad un sistema organizzativo incoerente e non efficiente della rappresentanza degli enti locali regionali, per questa ragione si ritiene procedere al mantenimento della suddetta partecipazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data odierna, recante ad oggetto "Revisione delle partecipazioni ex. Art 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Determinazioni recesso delle azioni di partecipazione detenute dall'Amministrazione Comunale di Valtournenche nella Società Sportiva Dilettantistica "Golf Club del Cervino" S.P.A." con la quale il Consiglio comunale di Valtournenche ha deliberato il recesso dalle azioni della suddetta società partecipata;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del T.U.S.P., devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valtournenche e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che con la ricognizione effettuata nel settembre 2017 si era deciso di procedere come al mantenimento delle Società partecipate Celva S.c.r.l., In.Va. S.p.A. e Cervino S.p.A. e di dismettere tramite provvedimento di alienazione le quote detenute nella società Golf Club del Cervino S.p.A. come meglio descritto nella tabella sottostante:

SOCIETA' PARTECIPATA		
CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta) S.c.r.l.	Partecipazione diretta	1,19%
IN.VA. S.p.a.	Partecipazione diretta	0,0098%
CERVINO. S.p.a.	Partecipazione diretta	3,12 %
Golf Club del Cervino" S.p.a., *Provvedimento di alienazione compiuto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 22 giugno 2017 e successiva determinazione n.*	Partecipazione diretta – disposto il recesso con provvedimento del Consiglio Comunale n. 59 del 24/12/2018	*39%*

244 del 18 settembre 2017 ma con esito deserto		

RILEVATO che, di conseguenza, entro il 31 gennaio 2018, il Comune di Valtournenche ha effettuato, mediante l'applicativo "Partecipazioni" del portale del Dipartimento del Tesoro (art. 17, commi 3 e 4, del d.l. 90/2014), il censimento delle partecipazioni per l'anno 2016. A tal riguardo, come di consueto, gli enti hanno dovuto comunicare le informazioni relative:

- alle partecipazioni, dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2016 in società ed enti;
- ai rappresentanti dell'Amministrazione in carica negli organi di governo di società ed enti nel corso del 2016;

RILEVATO che le scadenze per l'anno 2018 sono le seguenti:
1. entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Enti locali devono approvare il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche;
2. in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli Enti locali devono, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, procedere all'approvazione della relazione sull'attuazione del piano;

PRESO ATTO che il Comune di Valtournenche:

- con riferimento alla partecipazione nel Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop. -Consortium des Collecticivés Locales de la Vallée d'Aoste soc. coop. con una quota dell'1,19%, ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, benché la stessa società integri il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 175/2016, come meglio indicato nel piano di razionalizzazione e nella nota allegata prot. n. 14989 del 13/12/2018;
- ritiene di dover mantenere la partecipazione dello 0,0098% nella società IN.VA. S.P.A. siglabile INVA SPA in quanto risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In relazione alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione della partecipazione nell'IN.VA. S.p.A., l'Ente ritiene che la stessa rientri nelle previsioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) come meglio specificato nel piano;
- considerando, infine la partecipazione nella società Cervino S.p.A in quanto risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

ATTESO che con deliberazione dell'Assemblea n. 7/2018 del 11/12/2018, relativa all'approvazione della relazione sulla forma societaria rispetto alle ulteriori possibili forme per la gestione delle attività inerenti ai servizi attribuiti al Celva, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 6/2014, il Celva ha elaborato una relazione che evidenzia come una differente forma giuridica per lo svolgimento delle citate molteplici funzioni rischierebbe, da un lato, di compromettere l'autonomia rappresentativa del CPEL e, d'altro canto, di limitare il carattere operativo del CELVA, dando vita ad un sistema organizzativo incoerente e non efficiente della rappresentanza degli enti locali regionali, allegato prot. n. 14989 del 13/12/2018;

VISTA la revisione periodica effettuata come risultante dai modelli compilati dalle suddette società partecipate, inclusi alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come sotto elencati:
- Scheda Provvedimento (Allegato A)
- Scheda Rilevazione Partecipazioni (Allegato B)
- Scheda Rappresentanti (Allegato C)
- Piano di razionalizzazione (Allegato D)

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce, per espressa previsione normativa, Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, comma 1, T.U.S.P.;

VISTO che il presente atto rientra nell'ambito di competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), del d.lgs. n. 267/2000 *("Testo Unico Enti Locali")* e dell'art.10, T.U.S.P.;

VISTO, altresì, l'art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 *("Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta"*), in materia di competenze del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto comunale di Valtournenche, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 11 novembre 2002 e s.m.i., ed in particolare l'art. 12;

VISTO:
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;

VISTO altresì:
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	13
Favorevoli:	13
Contrari:	/
Astenuti:	/

DELIBERA

I. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Valtournenche, come da prospetti compilati dalle società partecipate e allegati alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, qui di seguito elencati:
- Scheda Provvedimento (Allegato A)
- Scheda Rilevazione Partecipazioni (Allegato B)
- Scheda Rappresentanti (Allegato C)
- Piano di razionalizzazione (Allegato D);

II. DI APPROVARE, in particolare, per le motivazioni indicate nelle schede allegate al presente atto, il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni: CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta) S.c.r.l., IN.VA. S.p.a., CERVINO. S.p.a.;

III. DI DARE ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 approvata in data odierna, recante ad oggetto "Revisione delle partecipazioni ex. Art 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Determinazioni recesso delle azioni di partecipazione detenute dall'Amministrazione Comunale di Valtournenche nella Società Sportiva Dilettantistica "Golf Club del Cervino" S.P.A." con la quale il Consiglio comunale di Valtournenche ha deliberato il recesso dalle azioni della suddetta società partecipata;

IV. DI DARE ATTO che la presente deliberazione si intende anche quale relazione alla revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie;

V. DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

VI. CHE la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VII. CHE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

VIII. CHE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3 e 4, T.U.S.P..

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	**Dott.ssa MACHET CRISTINA**